

STATUTO

**COOPERATIVA LAVORO
SOCIALE - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE -
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MATERA MT VIA GIACOMO
LEOPARDI 1

Numero REA: MT - 84505

Codice fiscale: 01252860778

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-03-2013 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al n.17751 di Raccolta

STATUTO
della
"COOPERATIVA LAVORO SOCIALE" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel Comune di Matera la Società Cooperativa denominata **"Cooperativa Lavoro Sociale" Società Cooperativa Sociale - ONLUS**.

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie, uffici e rappresentanze anche altrove con delibera dei competenti organi sociali.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Art. 3 (Norme applicabili)

Alla Cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del codice civile in quanto compatibili e, per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società per azioni.

Alla Cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla Legge 3 aprile 2001, n.142 di riforma della figura del socio lavoratore, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le disposizioni di cui alla Legge 8 novembre 1991, n.381 relativa alla disciplina delle cooperative sociali e successive modificazioni e integrazioni.

TITOLO II
SCOPO - OGGETTO

Art. 4 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa ha lo scopo di:

- perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana, all'integrazione sociale e alla crescita culturale nonché all'integrazione sociale e lavorativa delle persone svantaggiate di cui all'art. 4 della Legge 8 novembre 1991, n.381;
- favorire il miglioramento delle condizioni economiche, sociali e professionali dei propri soci, nonché promuovere l'avviamento al lavoro, l'inserimento e la crescita professionale dei soci svantaggiati;
- realizzare la massima economicità ed efficienza della gestione per ottenere risorse da destinare innanzitutto agli investimenti e al rafforzamento patrimoniale e per offrire ai soci il riconoscimento dell'apporto individuale di ognuno;
- contribuire al potenziamento dei servizi per la salute, l'educazione e la qualità della vita delle persone, anche tramite la gestione dei servizi in collaborazione con enti e associazioni senza finalità di lucro, enti e soggetti pubblici e privati.

Per la realizzazione di ciò, la Cooperativa organizza un'impresa senza fini di lucro che, mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, svolga attività finalizzate alla qualificazione umana, morale, culturale e professionale, al recupero e alla valorizzazione delle risorse e delle potenzialità delle persone che si trovano in stato di bisogno ovvero in condizioni di disabilità fisica, psichica o sensoriale.

La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art.2514 del codice civile.

La Cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci e intende orientare la propria gestione al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile.

La Cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla Legge 3 aprile 2001, n.142 e successive modificazioni e integrazioni, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia degli statuti sociali e dei regolamenti.



Ab. N. A. J. e e e e e

M. A. R. V. B. B. V. e e e e e

La Cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano. Perciò su deliberazione del Consiglio di amministrazione, potrà aderire all'Associazione Nazionale di categoria e alla relativa Associazione Regionale, nonché agli altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

Art. 5 (Requisiti della mutualità prevalente)

La Cooperativa è tenuta al rispetto dei seguenti limiti:

- 1) non possono essere distribuiti dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- 2) ai soci cooperatori che abbiano sottoscritto strumenti finanziari in presenza delle condizioni richieste dal presente statuto non può essere attribuito un dividendo in misura superiore ai due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- 3) durante tutta la durata della Società non possono essere distribuite riserve tra i soci cooperatori;
- 4) in caso di scioglimento della Società l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 6 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico, così come definito agli articoli precedenti, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha per oggetto sociale quello di realizzare stabilmente o temporaneamente, in proprio o con terzi:

- A) la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi;
- B) lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

In riferimento alla lettera A):

1. L'organizzazione e la gestione di strutture adibite all'attività sanitaria, socio sanitaria, socio culturale, socio assistenziale, educativa e ricreativa per bambini, adolescenti, giovani, donne, anziani, immigrati e soggetti nelle varie situazioni di disagio sociale;
2. le prestazioni a terzi di servizi nell'ambito della gestione di impianti e strutture sanitarie, educative, ricreative, culturali, formative e assistenziali; la progettazione, l'organizzazione e la gestione di attività di animazione per bambini, adolescenti, giovani, donne, anziani, immigrati e soggetti nelle varie situazioni di disagio sociale, ivi compresa la realizzazione di grandi eventi culturali e ricreativi, feste e fiere;
3. la progettazione, l'organizzazione e la gestione di asili nido, scuole d'infanzia, scuole primarie e secondarie, centri gioco, centri ricreativi estivi, doposcuola, centri educativi, ludoteche, servizi di baby sitter e ogni altro servizio volto all'educazione e all'assistenza della prima infanzia e di bambini, adolescenti e giovani; attività e servizi per l'integrazione di minori con disabilità e/o fragilità, sia in ambito scolastico sia extrascolastico;
4. la progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri di aggregazione, centri di attività culturale e ricreativa, ivi compresi soggiorni estivi e di vacanza, ludoteche, mediatiche, centri di documentazione, laboratori e ogni altro servizio volto alla formazione, informazione, socializzazione e assistenza a favore in particolare di minori e altri soggetti in stato di bisogno;
5. la progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri diurni, case protette, case di riposo, residenze sanitarie assistite e ogni altro servizio residenziale, volto all'assistenza, al sostegno e all'innalzamento della qualità della vita delle persone anziane e dei soggetti in difficoltà, ivi compresi soggiorni sociali e di vacanza e servizi di portierato sociale;
6. la gestione di servizi territoriali integrati per l'assistenza, l'accompagnamento, l'animazione sociale e culturale a favore di bambini, adolescenti, giovani, donne, anziani, immigrati e soggetti in stato di bisogno, ivi compresi – nel rispetto delle norme vigenti nei diversi istituti – coloro che vivono in strutture quali: carceri, centri di igiene mentale, residenze sanitarie assistite, centri per minori orfani o allontanati dalle famiglie e centri di accoglienza per immigrati;
7. la gestione di attività complementari all'insegnamento a favore dell'integrazione di minori e adulti italiani e stranieri, dei figli degli emigrati, dei giovani che rientrano in Italia, di minori stranieri non accompagnati;
8. l'organizzazione, il coordinamento, la gestione e la promozione di attività e servizi volti all'inclusione sociale, all'integrazione scolastica, culturale e sanitaria dei migranti anche tramite azioni di mediazione interculturale, sociale e dei conflitti;

9. la progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri di accoglienza per attività di protezione e integrazione relative a soggetti in stato di precarietà socio-economica, familiare, psichica e culturale ed in particolare:
 - donne, ivi comprese le ragazze madri, donne soggette a soprusi, violenze e "mobbing" nell'ambito dei rapporti coniugali, familiari, relazionali interpersonali, donne con problemi di prostituzione, tossicodipendenza, alcoolismo, stress, depressione e disturbi alimentari, sessuali e di ogni altro genere, individuali e della coppia;
 - bambini e adolescenti, ivi compresi quelli abbandonati dalla nascita e gli orfani, quelli con problemi comportamentali, di autismo, disturbi d'ansia, attacchi di panico, fobia sociale, disturbi alimentari, tossicodipendenza, alcoolismo, tabagismo disturbi vari della personalità;
 - persone senza dimora;
 - non abbienti;
10. la progettazione, l'organizzazione e la gestione di attività e servizi per la terapia relativa alle disabilità neuro-motoria e neuro-psicologica, quali la musicoterapia, ippoterapia, comico-terapia – clown-terapia, sport terapia, danza-movimento terapia, arti terapia, ecc.;
11. la promozione e la gestione di attività e servizi di natura ricreativa, di animazione, culturale, formativa ed educativa, volte a favorire l'acquisizione, il mantenimento e il recupero delle funzioni intellettuali, motorie ed emotive delle persone disabili, con problemi di tossicodipendenza, di alcoolismo e in generale delle persone in condizioni di bisogno o svantaggio;
12. l'organizzazione e la gestione di corsi, seminari, lezioni, dibattiti, conferenze e gruppi di studio per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale nei settori di intervento della Cooperativa a favore dei soci, dei dipendenti e di terzi, al fine di elevarne il grado delle prestazioni;
13. la gestione di strutture e progetti di accoglienza, protezione e integrazione a favore di migranti, richiedenti protezione internazionale, rifugiati, titolari di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria o umanitaria, provvedendo ove necessario anche alla consulenza per l'espletamento delle pratiche finalizzate all'ottenimento di documenti, certificazioni, titoli di soggiorno, eccetera;
14. l'organizzazione e la gestione di attività e servizi a favore di persone in condizioni di detenzione o internamento in istituti penitenziari, di soggetti condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno, allo scopo di favorirne l'inserimento sociale e lavorativo;
15. l'organizzazione e la gestione di attività e servizi di contrasto e rimozione di ogni forma di discriminazione;
16. l'organizzazione, la progettazione e la gestione di attività di consulenza a favore di terzi, nell'ambito delle attività e dei servizi sanitari, socio-sanitari, socio-culturali, socio-assistenziali, educativi e ricreativi per bambini, giovani, anziani, immigrati e soggetti in difficoltà; la progettazione, l'organizzazione e la gestione di attività e servizi di consulenza e formazione finalizzata in particolare all'obiettivo della massima integrazione sociale di soggetti bisognosi di intervento sociale, sia per ragioni di età, di condizioni personali o familiari ovvero di condizioni socio-economiche e culturali;
17. l'organizzazione e la gestione di attività e servizi socio sanitari e assistenziali anche domiciliari, ivi compresi i servizi infermieristici, fisioterapici, psico-terapeutici e psichiatrici, a favore di persone anziane e di persone in condizioni di bisogno e di fragilità, anche attraverso l'intervento di assistenti domiciliari, assistenti familiari e badanti, nonché di ogni attività e servizio volto alla lotta per la povertà e all'esclusione sociale;
18. l'elaborazione e la realizzazione di progetti culturali ed educativi, ricerche, studi e sperimentazioni relative alle problematiche educative, culturali e sociali, a carattere nazionale e internazionale;
19. la produzione e la diffusione, a fini didattici e documentaristici o in occasione di manifestazioni socio-culturali, di materiale informativo e documentario; l'ideazione e la gestione di progetti educativi e didattici finalizzati in particolare alla divulgazione culturale e scientifica, all'educazione ambientale, motoria e psicomotoria.

In riferimento alla lettera B):

In collegamento funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera A), provvedere alla organizzazione e gestione – in forma stabile ovvero temporanea – di una o più attività produttive ritenute opportune per l'inserimento lavorativo dei soci svantaggiati ai sensi dei Decreti applicativi della legge 381/1991 e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ambito dei settori industriali, agricoli, artigianali, commerciali, turistici e dei servizi, sia direttamente e sia assumendole in convenzione, in appalto o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge da enti pubblici e privati, con la possibilità di commercializzare i prodotti così ottenuti in punti vendita al minuto o rivolgendosi alla grande distribuzione, quali per esempio:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

3

[Handwritten signature]

1. l'organizzazione e la gestione di lavori di pulizia, igienizzazione, sanificazione, disinfestazione, derattizzazione, smaltimento rifiuti, e ogni altra attività similare nonché manutenzione presso uffici, condomini, piazzali, strade, bagni pubblici, magazzini, complessi commerciali e industriali sia pubblici sia privati;
2. la progettazione, la realizzazione e la sistemazione di aree a verde, ivi compresi giardini, aiuole, parchi, prati, aree erbose ed attrezzate, giardini pensili, con la fornitura e messa a dimora delle essenze e complete, eventualmente, dei vari componenti, anche di abbellimento, dell'arredamento esterno, nonché dei relativi impianti; l'organizzazione e la gestione dei lavori di giardinaggio, lavori di manutenzione, quali la concimazione ed il trattamento delle essenze, la falciatura sia manuale che meccanizzata, l'abbattimento di piante, la potatura di alberi e siepi, la tosatura dei prati, l'esecuzione di trattamenti su argini, aree erbose e sponde di canali; la consulenza tecnica sulla gestione delle essenze arboree, arbustive e floreali;
3. la coltivazione di terreni e la raccolta di prodotti della terra, la gestione di serre e impianti di sperimentazione, la realizzazione di vivai forestali e di essenze, la costruzione di campi e centri sperimentali dimostrativi per le attività agro-forestali;
4. la realizzazione di opere di forestazione quali la preparazione del terreno per rimboschimenti di terreni nudi, cespugliosi, pascolativi;
5. l'organizzazione e la gestione di lavori e iniziative per la tutela e la valorizzazione delle bellezze naturali, la gestione di parchi naturali attrezzati, di aree marine e montane, di musei, di strutture ed opere artistiche, architettoniche, storiche, nonché ogni iniziativa volta alla valorizzazione culturale e turistica del territorio;
6. l'organizzazione e l'esecuzione anche per conto terzi di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in aziende agricole e in terreni adibiti a verde pubblico e privato, nonché alle aree pubbliche e private, opere di manutenzione minuta in genere; progettazione, realizzazione, installazione e manutenzione di elementi per l'arredo urbano;
7. la gestione di attività commerciali, artigianali, industriali e di servizi sia in conto proprio che in outsourcing, anche per finalità socio-economiche verso soggetti svantaggiati e non abbienti, mediante la vendita di prodotti a prezzi più vantaggiosi rispetto a quelli di mercato;
8. l'organizzazione, la promozione e la gestione di punti di ristoro, ristoranti, servizi ricettivi e di ospitalità, attività di catering, rivolti in particolare a giovani, studenti, famiglie, migranti, gruppi organizzati e associazioni, nell'ambito di progetti per la promozione e la valorizzazione del turismo giovanile, scolastico e sportivo nonché di progetti per il turismo sociale e lo scambio culturale che promuovono i valori della responsabilità sociale, dell'amicizia e della solidarietà tra i popoli;
9. l'organizzazione, la promozione e la gestione di centri benessere, palestre, piscine e strutture sportive;
10. l'organizzazione e la gestione di servizi di qualsivoglia natura, tra cui il trasporto di cose e persone da effettuarsi con qualsiasi mezzo, nonché il servizio trasporto alunni nel rispetto della vigente normativa in materia, servizi di facchinaggio e trasloco sia manuale e sia meccanizzato compresa la movimentazione di merci con carrelli, gru e attrezzature speciali per il trasporto su scale e gradini;
11. lo svolgimento di attività di bonifica, servizi e opere cimiteriali nonché gestione di cimiteri e di ogni attività connessa e complementare;
12. l'organizzazione e la gestione di eventi, cerimonie, feste, matrimoni, celebrazioni funerarie;
13. l'organizzazione e la gestione di attività manifatturiere, di servizio e commerciali, finalizzate a progetti di inserimento lavorativo dei soci svantaggiati;
14. l'organizzazione e la gestione di attività e servizi volti a favorire il risparmio energetico e la riduzione di emissioni di gas serra, quali per esempio la progettazione, realizzazione, installazione e gestione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili o alternative, curandone altresì la corretta utilizzazione e manutenzione;
15. attività e servizi di comunicazione, con particolare riferimento a servizi informatici quali per esempio programmazione, realizzazione di siti internet, database, attività di assistenza e manutenzione informatica, migrazione di sistemi operativi;
16. attività di commercio elettronico, di commercio con l'estero, consulenza, servizi e ricerca di siti internet di rilevanza economica e professionale, promozione commerciale e pubblicità;
17. la progettazione, la promozione e la gestione, anche con l'affidamento a terzi di centri di elaborazione dati e servizi amministrativi di supporto alle attività imprenditoriali, ivi comprese le attività di recupero credito, la predisposizione di pratiche automobilistiche ivi comprese quelle assicurative ed

K. H. R. N. D. ⁵ Vanden G.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 7 (Requisiti dei soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

Soci lavoratori

Sono soci lavoratori coloro che:

1. concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;
2. partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
3. contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione;
4. mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta;
5. contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il proprio lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa;
6. possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, e in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa e, comunque, coloro che possono collaborare al raggiungimento degli scopi sociali;
7. possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Società;
8. la Cooperativa può ammettere come soci – compatibilmente con il loro stato soggettivo – le persone svantaggiate di cui all'art. 4 della Legge 381/1991; esse rappresentano almeno il trenta per cento dei lavoratori della divisione aziendale finalizzata all'inserimento lavorativo.

Soci volontari

Possono inoltre essere soci volontari coloro che, condividendo lo scopo e le finalità della Cooperativa, siano intenzionati a prestare la loro attività in modo gratuito, mettendo a disposizione della Cooperativa le proprie capacità tecniche, attitudini e disponibilità operative, secondo quanto previsto dall'art. 2 della Legge 8 novembre 1991, n. 381, rinunciando a qualsiasi forma di compenso.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci. I soci volontari sono iscritti in apposita sezione del libro soci.

Soci persone giuridiche, associazioni ed enti

Possono essere ammesse come soci le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento, la promozione e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono, infine, essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Art. 8 (Soci speciali)

Il Consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse (art.2527, comma 3 del codice civile):

- alla loro formazione professionale;
- al loro inserimento nell'impresa.

Il Consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

Inoltre, l'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che non sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

La delibera di ammissione del Consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale, che non può superare comunque i cinque anni;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa;
3. la quota di capitale sociale che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura pari a quanto previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dal successivo articolo 29, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha il diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea i soci lavoratori ordinari.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel Consiglio di amministrazione della Cooperativa.

I soci speciali non possono essere computati ai fini dell'esercizio dei diritti previsti dall'art. 2545-bis del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda ed in ogni caso entro i termini previsti dall'art. 2437 del codice civile, fatti salvi eventualmente i termini previsti dall'art. 2437-bis del codice civile.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione o inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione o inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci lavoratori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della Cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il Consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal successivo articolo 9.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il Consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 13.

Art. 9 (Ammissione di nuovi soci)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica, i seguenti dati:

1. l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza, luogo e data di nascita;
2. il titolo di studio;
3. la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto, l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge e del limite del minimo di partecipazione stabilito dall'Assemblea, oltre all'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione;
4. l'indicazione dei motivi della richiesta, dell'effettiva attività di lavoro, dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della Cooperativa, delle specifiche competenze possedute e l'intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro in conformità con l'art. 4 del presente statuto e con l'apposito regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione;
5. la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della Cooperativa, dei quali dichiara di aver preso visione, e alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
6. l'accettazione espressa dalla clausola compromissoria di cui all'articolo 47 del presente statuto.

La persona giuridica che intende essere ammessa ai sensi dell'articolo 2 della Legge 381/1991 dovrà presentare domanda contenente:

1. la denominazione sociale, la sede legale, il codice fiscale, la partita iva, il domicilio fiscale e l'indicazione dell'attività svolta;
2. estratto del verbale relativo alla deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta all'organo statutariamente competente, contenente l'indicazione della generalità e della qualificazione del delegato



a sottoscrivere la domanda e della persona incaricata a rappresentare l'ente nei confronti della Cooperativa;

3. copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente;
4. quanto previsto ai precedenti punti 3), 4), 5) e 6) relativi alle persone fisiche.

Chi intende essere ammesso come socio volontario ai sensi dell'articolo 2 della Legge 381/1991 dovrà presentare domanda contenente:

1. l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza, luogo e data di nascita;
2. titolo di studio;
3. la volontà di mettere a disposizione della Cooperativa le proprie capacità e disponibilità operative per il miglior perseguimento dello scopo sociale, specificando la natura esclusivamente volontaria del rapporto associativo e la rinuncia a qualsiasi forma di compenso;
4. la quota di capitale sociale che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge e del limite minimo di partecipazione stabilito dall'Assemblea per la particolare tipologia di soci;
5. la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della Cooperativa, dei quali dichiara di aver preso visione, e alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali, nonché l'accettazione espressa dalla clausola compromissoria di cui al successivo articolo 47.

Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 7 del presente statuto e la inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda, ammettendo il socio alla categoria ordinaria ovvero a quella speciale di cui al precedente articolo 8.

L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dal Consiglio di amministrazione.

A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli Amministratori provvederanno all'annotazione nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di amministrazione dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Il Consiglio di amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art.10 (Diritti e obblighi dei soci)

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, gli stessi hanno inoltre diritto a esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del Comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la Cooperativa.

Il capitale sociale dei soci lavoratori è costituito da quote che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o vincoli, né essere cedute, salvo il diritto dei soci a recedere dalla Società con preavviso di almeno novanta giorni ai sensi dell'articolo 2530 ultimo comma del codice civile.

Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate e precisamente:

1. almeno il 25% all'atto dell'ammissione;
2. il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione.

I soci sono obbligati:

- a) al versamento delle quote sottoscritte, con le modalità e nei termini che sono previsti;
 - b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Assemblea;
 - c) al versamento della tassa di ammissione eventualmente stabilita dal Consiglio di amministrazione;
 - d) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali.
- E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.

Il Consiglio di amministrazione, in considerazione delle caratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il lavoratore allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi nonché, in qualità di socio, presso altre cooperative.

Art.11 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. Nel caso dei soci persone giuridiche di cui al precedente articolo 7, si perde per recesso, esclusione e in caso di scioglimento.

Art.12 (Recesso)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- A) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- B) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- C) se socio lavoratore ai sensi della Legge 142/01, il cui rapporto di lavoro – subordinato o di altra natura – sia cessato per qualsiasi motivo.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Cooperativa. Il Consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di amministrazione deve darne immediatamente comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure previste dal successivo articolo 47.

Il recesso diventa efficace, con riguardo sia al rapporto sociale sia a quello mutualistico, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione della delibera del Consiglio di amministrazione, con cui si constata i legittimi motivi della risoluzione del rapporto sociale.

Art.13 (Esclusione)

L'esclusione è pronunciata e deliberata dal Consiglio di amministrazione, oltre ai casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

1. che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla Società;
2. che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
3. che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 7;
4. che - se socio lavoratore di cui alla Legge 142/01 – abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;
5. che – se socio lavoratore di cui alla Legge 142/01 – nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
6. che - se socio lavoratore di cui alla Legge 142/01, il cui rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento o per mutuo consenso;
7. che sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge;
8. che - se socio lavoratore ai sensi della Legge 142/01, il cui rapporto di lavoro – subordinato o di altra natura – sia cessato per qualsiasi motivo;
9. che si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;
10. che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti della Cooperativa e dalle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali, con inadempimenti che non consentono la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
11. che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
12. che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 10 del presente statuto senza la prevista autorizzazione del Consiglio di amministrazione;
13. che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
14. che in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa;
15. che – se socio appartenente alla categoria speciale di cui al precedente articolo 8 – non abbia conseguito i livelli qualitativi prestabiliti ovvero non abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della Cooperativa finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

Quando ricorrano particolari esigenze interne alla Cooperativa, il Consiglio di amministrazione ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci che abbiano maturato i requisiti per avere diritto ai trattamenti

[Handwritten signatures and stamps]

pensionistici previsti dalla legge o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

L'esclusione diventa efficace, con riguardo sia al rapporto sociale sia a quello mutualistico, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dal Consiglio di amministrazione. La delibera viene annotata sul libro dei soci lavoratori a cura degli Amministratori.

Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre l'attivazione delle procedure di cui al successivo articolo 47, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Art.14 (Controversie in materia di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno contenente i motivi del provvedimento.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito a provvedimenti adottati dal Consiglio di amministrazione su tali materie saranno demandate alla decisione degli organismi previsti dall'articolo 47 del presente statuto.

I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti adottati dal Consiglio di amministrazione dovranno promuovere la relativa procedura con atto comunicato a mezzo raccomandata alla Cooperativa, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della Legge 142/01 e successive modificazioni ed integrazioni, allo scioglimento del rapporto sociale per recesso o esclusione del socio lavoratore consegue lo scioglimento dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con lo stesso socio.

La risoluzione del rapporto di lavoro subordinato, salva contraria disposizione del Consiglio di amministrazione, comporta il venir meno del rapporto sociale.

Art.15 (Diritti conseguenti al recesso e all'esclusione)

I soci receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale sociale effettivamente versate, aumentate eventualmente per rivalutazione e ristorno, a norma del successivo articolo 29 del presente statuto.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Per le somme assegnate al socio ex articolo 2545-sexies del codice civile la liquidazione o il rimborso può essere corrisposto in più rate entro il termine massimo di cinque anni.

I soci receduti o esclusi avranno altresì diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo, ove versato.

Art.16 (Morte del socio)

In caso di morte del socio gli eredi conseguono il diritto al rimborso della quota da lui effettivamente versata ed eventualmente aumentata per rivalutazione e ristorno, nonché al pagamento dei dividendi maturati, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 15.

Gli eredi del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Art.17 (Prescrizione dei diritti)

I soci receduti o esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso delle somme spettanti entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non verrà chiesto il rimborso nel termine stabilito saranno devolute, con delibera del Consiglio di amministrazione, alla riserva legale indivisibile.

Art.18 (Trattamento normativo ed economico dei soci lavoratori)

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'Assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo altresì conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

La Cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive e organizzative che non consentono l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il Consiglio di amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.

TITOLO IV SOCI FINANZIATORI

Art.19 (Soci finanziatori e azioni di partecipazione)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, la Cooperativa può emettere strumenti finanziari partecipativi, in relazione a procedure di programmazione pluriennale adottate dalla Cooperativa, finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della Legge 59/1992; possono quindi essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori di cui all'articolo 2526 del codice civile.

Rientrano in tale categoria i 'soci sovventori' disciplinati dall'articolo 4 della Legge 59/1992.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni del trasferimento.

Art.20 (Conferimenti dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati a una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa. A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il 'fondo per il potenziamento aziendale' costituito con i conferimenti dei soci sovventori, di cui al precedente articolo 5 del presente statuto.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500,00 (cinquecento/00) ciascuna.

I versamenti delle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

Art.21 (Trasferimento dei titoli dei soci finanziatori)

Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di amministrazione il proposto acquirente e il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire titoli, il Consiglio provvederà a indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

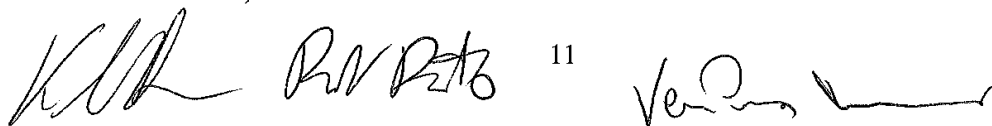
Il trasferimento di azioni nei confronti di soggetti per i quali il Consiglio di amministrazione abbia negato il proprio gradimento è comunque inefficace nei confronti della Cooperativa.

La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art.2346, comma I del codice civile.

Art.22 (Caratteristiche delle azioni dei soci finanziatori)

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione;
- le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli Amministratori a escludere o limitare lo stesso - in conformità con quanto previsto dagli articoli 2524 e 2441 del codice civile e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514 del codice civile - che dovrà essere specificata su proposta motivata degli Amministratori;



- gli eventuali diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni in relazione al rimborso del capitale;
- i diritti amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto;
- il termine minimo di durata del conferimento;
- i compiti attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione, del collocamento e dalla circolazione dei titoli.

Art.23 (Diritto di voto)

L'esercizio del diritto di voto del "socio finanziatore" spetta a colui che, alla data dell'Assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno novanta giorni.

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte.

Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono in ogni caso superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per la legge e il numero di voti da essi portato.

Art.24 (Diritti dei soci finanziatori)

Ai soci finanziatori – in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale – può essere riservata la nomina di un amministratore e un sindaco effettivo e supplente, nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa.

Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori.

La deliberazione dell'Assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina, da parte di tale categoria, di un numero maggiore di amministratori, purché non superiore a un terzo dei complessivi membri dell'Organo.

Le azioni dei soci finanziatori possono essere privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'Assemblea straordinaria di cui al precedente articolo 18.

A favore dei soci sovventori il privilegio opera nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori in qualità di soci finanziatori non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 del codice civile.

Art. 25 (Recesso dei soci finanziatori)

Oltre ai casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, il diritto di recesso spetta ai soci finanziatori quando sia decorso il periodo minimo di permanenza indicato nella delibera di emissione.

Fermo restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso del socio finanziatore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire esclusivamente al valore nominale eventualmente rivalutato, dopo aver detratto le eventuali perdite gravanti sul capitale sociale costituito da tali azioni.

Art.26 (Obbligazioni e altri strumenti finanziari)

Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni e strumenti finanziari di debito diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli articoli 2410 e seguenti del codice civile, nonché azioni privilegiate nella distribuzione degli utili.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa Assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi e il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

I soci finanziatori possessori di tali strumenti finanziari sono privi del diritto di voto.

Qualora la Cooperativa abbia emesso strumenti finanziari privi del diritto di voto, sono previste assemblee speciali dei finanziatori, a norma dell'art.2541 del codice civile. L'Assemblea speciale dei finanziatori è

convocata dagli Amministratori della Cooperativa o dal Rappresentante comune dei finanziatori, quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori degli strumenti finanziari ne faccia richiesta.

TITOLO V PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

Art.27 (Patrimonio sociale)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

1. dal capitale sociale dei soci lavoratori, dei soci volontari e dei soci persone giuridiche di cui alla Legge 381/1991, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni nominative, ciascuna del valore nominale di euro 500,00 (cinquecento/00); il valore complessivo delle azioni possedute da ciascun socio non può essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
2. dai conferimenti dei soci finanziatori di cui al precedente Titolo IV, rappresentato da azioni nominative ciascuna del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento/00);
3. dai conferimenti dei soci sovventori, rappresentato da azioni nominative ciascuna del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento/00), destinato alla costituzione del fondo per il potenziamento aziendale di cui al precedente articolo 20 del presente statuto;
4. dalla riserva legale indivisibile, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo articolo 29 e con le quote di capitale non rimborsate ai soci receduto o esclusi e agli eredi dei soci deceduti;
5. dalla riserva straordinaria indivisibile;
6. dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 10;
7. da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge o per statuto.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle azioni sottoscritte ed eventualmente aumentate per rivalutazione e ritorno.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

L'eventuale riserva, costituita per la successiva distribuzione dei dividendi entro il limite previsto dall'art.2514 del codice civile, può essere ripartita esclusivamente ai soci per tale scopo.

La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'articolo 2346, I comma, del codice civile; essa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari, nei limiti e alle condizioni previste dagli articoli 2447 – bis del codice civile.

Art.28 (Esercizio sociale e bilancio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.

Nel bilancio devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.

Gli Amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.

Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal Consiglio di amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della Società. Nella suddetta relazione gli Amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 2364, ultimo comma del codice civile, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il Consiglio di amministrazione, con propria deliberazione presa prima di novanta giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a centottanta giorni.

Il Consiglio di amministrazione dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

L'Assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ritorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito della quota sottoscritta e versata, ovvero anche mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui all'articolo 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.



Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare la ratifica dello stanziamento relativo ai trattamenti di cui al precedente periodo effettuato dagli Amministratori.

La ripartizione del ristorno ai soci lavoratori deve avvenire in modo proporzionale alla quantità e qualità dello scambio mutualistico, in relazione all'ammontare delle ore di lavoro effettuate del corso dell'esercizio sociale e in relazione al livello di inquadramento contrattuale, i cui parametri di incidenza verranno definiti dall'Assemblea dei soci in sede di approvazione dell'apposito regolamento interno, ai sensi dell'articolo 2521 del codice civile.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

Art. 29 (Destinazione dell'utile)

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinando:

- a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale indivisibile;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) un'eventuale quota destinata ai soci lavoratori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabilite dalle leggi vigenti in materia;
- d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire ai soci cooperatori e ai soci finanziatori in misura non superiore al limite stabilito dalla legge in materia di cooperative a mutualità prevalente;
- e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali e civili;
- f) quanto residua alla riserva straordinaria indivisibile.

L'Assemblea può deliberare che il dividendo di cui precedente punto d), limitatamente ai soci cooperatori, venga destinato ad aumento della quota sociale sino al massimo stabilito dalle leggi vigenti.

L'Assemblea potrà inoltre deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per la legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici e in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a coperture di perdite di esercizio.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art.30 (Organi sociali)

Il sistema di amministrazione adottato è il sistema tradizionale.

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato.

SEZIONE I – ASSEMBLEA

Art.31 (Convocazione)

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea è convocata dagli Amministratori mediante avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, purché nel territorio nazionale) e della data e ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattrore dopo la prima, secondo le seguenti modalità, alternative tra loro:

- a) pubblicazione almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- b) avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, nel domicilio risultante dal libro soci.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli Organi amministrativi e di controllo, se nominati; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli Organi amministrativi e di controllo non presenti.

Il Consiglio di amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni, secondo quanto previsto nel precedente articolo 28 per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio sindacale se nominato o da tanti soci che esprimono almeno un decimo dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci finanziatori.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della presentazione della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da esse predisposta.

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 del codice civile, le assemblee sono precedute da assemblee separate.

Art.32 (Assemblea ordinaria)

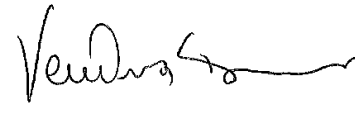
L'assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio consuntivo con la relazione del Consiglio di amministrazione e, se dovesse ritenerlo utile, approva anche l'eventuale bilancio preventivo;
2. determina la misura minima di partecipazione al capitale sociale dei soci cooperatori;
3. determina il periodo di durata del mandato e il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione, nel rispetto di quanto disposto nel successivo articolo 37 del presente statuto, e provvede alle relative nomine e revoche;
4. determina la misura dei compensi eventualmente da corrisondersi agli Amministratori per la loro attività collegiale;
5. nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti del Collegio sindacale, elegge tra questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti; delibera l'eventuale revoca;
6. conferisce, su proposta motivata del Collegio sindacale se nominato, l'incarico ad effettuare la revisione legale dei conti, secondo quanto previsto nel successivo art. 44 del presente statuto e determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico nonché gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo nel corso dell'incarico; revoca l'incarico nei casi previsti dalla legge, sentito il Collegio sindacale se nominato;
7. delibera sulla responsabilità degli Amministratori, dei Sindaci e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, se nominati;
8. approva i regolamenti previsti dal presente statuto con le maggioranze previste dall'articolo 2521 del codice civile;
9. delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dal Consiglio di amministrazione, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;
10. delibera, all'occorrenza, piani di crisi aziendale con previsioni atte a farvi fronte, nel rispetto delle disposizioni dell'apposito regolamento e dalle leggi vigenti in materia;
11. delibera la corresponsione di eventuali trattamenti economici ulteriori, a titolo di ristoro, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati come per legge;
12. delibera l'emissione degli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto, nonché la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
13. delibera la partecipazione a un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile;
14. delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

Art.33 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della società e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente statuto alla competenza del consiglio di amministrazione:

- a) la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile;
- b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- c) la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;
- d) gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative.

  15 

Art.34 (Quorum costitutivi e deliberativi)

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno di voti spettanti ai soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

Le votazioni sono palesi; si procederà per alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia per la soppressione delle clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile, il cambiamento significativo dell'oggetto sociale, la proroga della società, il trasferimento della sede sociale all'estero, lo scioglimento, la liquidazione della società e la revoca dello stato di liquidazione, l'Assemblea straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei tre quinti dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

Art.35 (Intervento – Voto – Rappresentanza)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci cooperatori e nel libro dei soci finanziatori da almeno novanta giorni, che non siano in mora nel pagamento delle azioni sottoscritte.

Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

I voti spettanti al socio finanziatore sono determinati dal regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci, sempre nei limiti complessivi di cui al precedente articolo 23 del presente statuto.

Per i soci speciali si applica l'articolo 8 del presente statuto.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio lavoratore o finanziatore, che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare sino a un massimo di cinque soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Le organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative cui la Cooperativa aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea, senza diritto di voto.

L'impugnazione di deliberazione assembleare può essere proposta dai soci solo quando rappresentino, con riferimento alla deliberazione, anche congiuntamente il cinque per cento degli eventi diritto al voto.

Art.36 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal Vice-Presidente del Consiglio di amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa col voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario è fatta dall'Assemblea con la maggioranza dei voti presenti. Il segretario può essere un non socio.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal Presidente e dal segretario, che deve consentire – per ciascuna votazione e anche per allegato – l'identificazione dei soci astenuti e dissenzienti e nel quale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le dichiarazioni pertinenti l'ordine del giorno.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

SEZIONE II – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art.37 (Nomina – Composizione – Durata - Compensi)

La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione si compone di un numero dispari di componenti, da un minimo di tre a un massimo di sette consiglieri eletti dall'Assemblea dei soci.

La maggioranza dei Consiglieri deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Il Consiglio di amministrazione resta in carica da uno a tre esercizi, secondo la decisione di volta in volta presa dall'Assemblea; in ogni caso gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori ed ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta al Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto, entro i limiti complessivi fissati dall'Assemblea.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 del codice civile, gli Amministratori possono ricoprire incarichi negli organi sociali di altre imprese a condizione che il loro svolgimento non limiti l'adempimento dei doveri imposti dalla legge e dal presente statuto.

In base a tale condizione, gli incarichi sono formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di amministrazione. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dell'ufficio di amministratore.

Art.38 (Attribuzioni e deleghe)

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice presidente.

Può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni a uno o più degli Amministratori, oppure a un Comitato esecutivo.

Non possono in ogni caso essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'articolo 2381 del codice civile, i poteri in materia ammissione, recesso ed esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Gli Amministratori delegati e il Comitato esecutivo di cui al presente articolo, ove nominati, curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale, se nominato, almeno ogni novanta giorni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Il Consiglio di amministrazione, sulla base delle informazioni ricevute, valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società. Quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della Società e valuta, sulla base della relazione degli eventuali organi delegati, il generale andamento della gestione.

Gli Amministratori sono tenuti ad agire in modo informativo; ciascun Amministratore può chiedere agli organi eventualmente delegati che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della Società.

Art.39 (Competenza e riunioni)

Il Consiglio di amministrazione è investito, in via esclusiva, di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa, nel rispetto, in ogni caso, delle prescrizioni di cui agli articoli 2512 e seguenti del codice civile in materia di mutualità prevalente.

Esso pertanto delibera su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, che comunque rientrino nell'oggetto sociale.

Spetta, fra l'altro, a titolo esemplificativo al Consiglio di amministrazione:

- a) convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci nonché curare l'esecuzione delle relative deliberazioni;
- b) redigere i progetti di bilancio preventivo e consuntivo, nonché la propria relazione al bilancio consuntivo che deve indicare, tra l'altro, specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statuari, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della Società;
- c) compilare i regolamenti interni previsti per l'obbligo di legge o dallo statuto o comunque necessari per meglio disciplinare il funzionamento interno, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) deliberare circa l'ammissione, il recesso e la esclusione dei soci;
- e) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni e ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
- f) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale. Fra gli altri: vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari con le ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali; compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- g) assumere e licenziare il personale della Cooperativa, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- h) nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori speciali. L'eventuale nomina del Direttore generale può essere effettuata individuando le persone competenti anche tra i soggetti estranei alla

Nota: Nota ricevuta

[Firma] ¹⁷ *[Firma]*

Cooperativa, stabilendone le mansioni ed eventualmente il compenso. In caso di nomina del Direttore generale, si applica il disposto dell'art.2396 del codice civile.
Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due Consiglieri o dal Collegio sindacale se nominato.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi, ove nominati, ne siano informati almeno ventiquattro ore prima della riunione.

Rientrano tra i compiti del Presidente il coordinamento dei lavori del Consiglio di amministrazione, nonché provvedere affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti. Le votazioni sono palesi.

In caso di parità di voti la proposta si intende rigettata.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori e al Collegio sindacale se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di amministrazione.

Nei casi previsti dal precedente comma, la deliberazione del Consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Società dell'operazione.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione che non sono prese in conformità della legge e dello statuto possono essere impugnate entro novanta giorni dal Collegio sindacale ove nominato, dagli Amministratori assenti o dissenzienti; possono altresì essere impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti;

gli Amministratori, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni della determinazione assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

L'azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori può essere esercitata da soci che rappresentino la seguente misura minima: un terzo dei voti.

Art.40 (Sostituzione degli amministratori)

Qualora vengano a mancare uno o più Consiglieri di amministrazione, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, purché la maggioranza sia sempre costituita da soci cooperatori e comunque da Amministratori nominati dall'Assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art.41 (Presidente)

Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di amministrazione, può delegare parte dei propri poteri al Vice Presidente o a uno o più membri del Consiglio, nonché, con speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi.

Il Presidente convoca il Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice Presidente.

La firma del Vice Presidente fa fede nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

SEZIONE III – ORGANI DI CONTROLLO

Art.42 (Collegio sindacale – Nomina – Composizione – Durata)

Il Collegio sindacale – qualora nominato dall'Assemblea a norma di legge ovvero quando sia ritenuto comunque opportuno - si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge.

I Sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Art.43 (Competenza e riunioni)

Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Al Collegio sindacale può essere affidato l'incarico di revisione legale dei conti nel caso previsto dall'articolo 2409 bis, secondo comma, del codice civile.

Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il Collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

I Sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di amministrazione, alle Assemblee e alle riunioni del Comitato esecutivo, ove nominato.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli Amministratori, il Collegio sindacale deve convocare l'Assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di amministrazione, convocare l'Assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

I Sindaci, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.

Dovranno, inoltre, documentare la condizione di prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.

I Sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre a effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

L'azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci può essere esercitata da soci che rappresentino la seguente misura minima: un terzo dei voti.

La denuncia al Tribunale di cui all'articolo 2409 del codice civile può essere promossa da almeno un decimo dei soci.

Art.44 (Revisione legale dei conti)

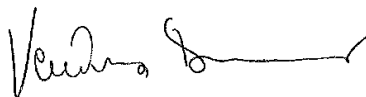
La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da un Revisore legale dei conti o da una Società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro.

L'incarico di revisione legale dei conti è conferito dall'Assemblea, su proposta motivata del Collegio sindacale ove nominato; l'Assemblea determina il corrispettivo spettante al Revisore legale o alla Società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo nel corso dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il Revisore o la Società incaricati di effettuare la revisione legale dei conti:

- 1) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto;
- 2) verificano nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- 3) verificano che il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato rappresentino in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio, nonché la loro conformità alle norme che li disciplinano;



4) esprimono un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.
Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409 – bis, secondo comma del codice civile, l'Assemblea potrà affidare la revisione legale dei conti al Collegio sindacale, ove questo sia nominato. In tal caso, il Collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

TITOLO VII DISPOSIZIONI VARIE

Art.45 (Scioglimento)

La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Nel caso si verifichi una causa di scioglimento prevista dalla legge, gli Amministratori ne danno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'Ufficio del Registro delle imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della Cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'Assemblea, con le maggioranze previste dal precedente articolo 34, disporrà in merito a:

- a) il numero dei Liquidatori e le regole di funzionamento del Collegio in caso di pluralità di Liquidatori;
- b) la nomina dei Liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei Liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

La Società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'Assemblea assunta con le maggioranze previste dal precedente articolo 34 del presente statuto.

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

Art.46 (Devoluzione patrimoniale)

In caso di scioglimento della Cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art.11 della Legge 31 gennaio 1992, n.59, dedotti nell'ordine:

- a) il rimborso degli strumenti finanziari di cui al Titolo IV del presente statuto, qualora emessi, e dei dividendi eventualmente maturati;
- b) il rimborso delle quote di capitale sociale versate dai soci cooperatori, eventualmente aumentate per rivalutazione e ristorno e i dividendi eventualmente maturati;
- c) l'assegnazione ai soci dei dividendi di cui all'art.2514 del codice civile eventualmente accantonati a riserva.

Art.47 (Clausola compromissoria)

Tutte le controversie aventi a oggetto rapporti sociali, con particolare riferimento ai diritti disponibili, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari e quelle relative ai rapporti con gli Organi sociali, che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Cooperativa, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Matera, con gli effetti previsti dagli articoli 38 e seguenti del D.Lgs 5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà definitivamente risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Matera, che provvederà alla nomina dell'Arbitro. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale.

Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Cooperativa.

La sede del Collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'Arbitro.

Le parti saranno vincolate irrevocabilmente alle risoluzioni e determinazioni dell'Arbitro.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei voti spettanti a tutti i soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso.

Art.48 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa e i soci, determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di

amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste dall'articolo 2521 del codice civile.

I criteri e le modalità di nomina del Consiglio di amministrazione e dell'Organo di controllo, di attribuzione di deleghe e responsabilità a eventuali Amministratori che non siano espressione dei soci cooperatori o a Comitati esecutivi, nonché lo svolgimento dei rapporti tra il Consiglio di amministrazione, gli Amministratori esecutivi e la direzione aziendale potranno essere definiti da apposito regolamento.

Con il medesimo regolamento potranno essere stabilite le norme concernenti la frequenza delle riunioni del Consiglio di amministrazione e il funzionamento dei Comitati esecutivi.

Art.49 (Disposizioni finali)

Le cause mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile, previste anche nel presente statuto e di cui si richiamano espressamente i relativi articoli, sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme del vigente Codice Civile, della Legge n. 381/1991 e delle Leggi speciali sulla cooperazione.

Giuseppe Jacone
Carlo Antonio Turchio
Domenico Jacone
Roberto Jacone
MT
Pilieri Cosma Damiano
BR
Sergio Claudio
Vendita
Nino Nino Jacone

